



COMUNE DI SAGAMA

PROVINCIA DI ORISTANO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 5 - REG. GEN.: 5

Del 02/09/2026

OGGETTO:

FESTEGGIAMENTI CIVILI IN ONORE DI SANT'ANTONIO DA PADOVA - MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO - CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO E DIVIETO DI SOSTA PER IL GIORNO 04/09/2026

IL SINDACO

PRESO ATTO che il giorno 04/09/2026, dalle ore 18:30 alle ore 24:00, si svolgerà a Sagama, nella Piazza Anfiteatro adiacente al Centro Sociale, all'altezza del civico n° 83 del Corso Vittorio Emanuele III, una manifestazione di pubblico spettacolo, organizzata dall'A.S.D. MURISTENE, con sede in Sagama, nell'ambito dei festeggiamenti civili in onore di Sant'Antonio da Padova;

VISTA l'istanza presentata tramite Sportello SUAPE (*Pratica nr. 3054440917-31082026-1722.1052357*) dalla Sig.ra. BIDDAU LUCIA, nata a Sassari (SS) il 06/02/1982, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Associazione stessa, con la quale è stata richiesta, oltre all'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, la regolamentazione del traffico veicolare in coincidenza nell'intersezione del tratto di strada del Corso Vittorio Emanuele III dall'altezza del civico n. 76 (Largo Monumento ai Caduti, incrocio con Via Gramsci) fino all'altezza del civico n° 87 (incrocio con le Vie Mazzini e Circonvallazione Sud), al fine di realizzare un'isola pedonale;

RAVVISATA, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del [D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#) (*Nuovo Codice della Strada*), l'opportunità di disporre nel predetto tratto di strada la chiusura al traffico veicolare, disponendo, altresì, nell'orario di svolgimento della manifestazione, il divieto di transito e della sosta agli automezzi;

RITENUTO di disporre la deroga al divieto di transito e sosta veicolare nella via interessata dalla manifestazione per consentire l'accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché dei veicoli per portatori di handicap muniti di contrassegno, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 285/92, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli artt. 5-7 del D. Lgs. n. 285/92, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le disposizioni del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, adottato con [D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#), e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

- il [D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), recante «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», in particolare, l'art. 50, comma 4, in materia di esercizio di «*funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge*»;
- il [D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#), recante «*Norme in materia ambientale*», in particolare gli artt. 98, comma 1, e 144, comma 4;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

per il giorno **4 settembre 2026**, dalle **ore 18:30** alle **ore 24:00**:

▪ l'istituzione del DIVIETO DI SOSTA e la CHIUSURA AL TRAFFICO per tutto il tempo di svolgimento della manifestazione di pubblico spettacolo, nel tratto di strada del Corso Vittorio Emanuele III, dal civico n. 76 al civico n. 87.

Nell'orario anzidetto, il traffico veicolare sarà deviato nella Circonvallazione Sud (Via Grazia Deledda e Via Giuseppe Garibaldi) e nella Via Gramsci;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

Sarà cura degli organizzatori - e del personale dagli stessi preposto - posizionare adeguata cartellonistica stradale, ai sensi del D. Lgs. n. 285/92.

AVVERTE

▪ che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. n. 285/92, oltre al pagamento delle eventuali spese di rimozione e custodia del veicolo. Agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica è fatto obbligo di dare esecuzione alla presente ordinanza procedendo nei confronti dei trasgressori a norma di legge;

▪ È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

INFORMA

▪ che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna;

▪ che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Agli organizzatori della manifestazione che quanto sopra esposto venga individuato con apposita segnaletica stradale, da apporre a cura degli medesimi.

DISPONE

▪ che la Presidente dell'A.S.D. MURISTENE, richiedente il presente provvedimento, provveda al controllo della corretta messa in opera della segnaletica complementare necessaria a garantire la sicurezza della circolazione stradale e indispensabile ad informare l'utenza in maniera chiara e inequivocabile quanto disposto con la presente ordinanza;

▪ di ritenere la Presidente dell'Associazione stessa, autorizzata allo svolgimento della manifestazione di cui trattasi con apposito provvedimento sindacale prot. n° 2749 del 02/09/2026, responsabile per eventuali danni arrecati a persone e cose, in via amministrativa e penale;

▪ di autorizzare ai fini della regolamentazione temporanea della circolazione stradale e pedonale, nel corso dello svolgimento della manifestazione, l'uso di segnaletica complementare di tipo mobile, procedendo quando necessario, alla contestuale modifica e/o all'oscuramento della segnaletica stradale preesistente ed eventualmente in contrasto con quella temporanea;

▪ che gli organizzatori dell'evento, con personale individuato dagli stessi, abilitato e munito delle dotazioni richieste per legge, provvedano, onde assicurare le condizioni di sicurezza e prevenire/evitare potenziali situazioni di pericolo nelle aree interessate dalla sospensione della circolazione stradale veicolare, per il periodo previsto dal presente provvedimento:

- alla chiusura del tratto interdetto alla circolazione tramite idonea segnaletica temporanea e dispositivi previsti dalla normativa vigente e, a fine manifestazione, al ripristino delle condizioni di circolazione precedenti, con la rimozione dei segnali temporanei e delle eventuali modifiche apportate alla segnaletica ordinaria/originale;

- ad adottare un adeguato presegnalameto delle prescrizioni, degli obblighi, nonché dei percorsi alternativi;

- a garantire il presidio e la sicurezza della manifestazione in corrispondenza dei varchi relativi all'area interdetta alla circolazione per tutta la durata della predetta chiusura;

- a dislocare la segnaletica provvisoria in modo tale da non ostruire il passaggio dei veicoli autorizzati al transito nei tratti di strada oggetto del divieto temporaneo stabilito dalla presente ordinanza, quali quelli uso alle persone invalide, munite di contrassegno disabili, per raggiungere i luoghi di dimora, ovvero i veicoli in servizio di polizia e di soccorso.

▪ che l'adozione della presente ordinanza sia resa nota a tutti mediante pubblicazione all'albo pretorio sul sito istituzionale del Comune ed affissione nei luoghi pubblici di maggiore frequentazione;

▪ che tutti gli organi competenti vigilino sulla osservanza della presente ordinanza da

parte delle persone interessate;

- che la presente ordinanza sia inviato:
 - ai responsabili dell'organizzazione della manifestazione;
 - alla Prefettura di Nuoro;
 - alla Questura di Nuoro;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Suni;
 - alla Provincia di Oristano;
 - all'ARST.

IL SINDACO
Dr. Giovanniantonio Cuccui